

## 2.2 Statuti

florist.ch (Associazione Svizzera dei Fioristi)

(fondata nel 1920)

---

<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
I. Nome, sede e scopo	2
II. Regolamento di affiliazione	2
III. Organizzazione	3
A) Assemblea generale	3
B) Consiglio delle sezioni	4
C) Comitato centrale	5
D) Segretariato centrale	5
E) Commissioni	6
F) Organo di revisione e verbalizzazione	6
IV. Sezioni	6
V. Finanze	7
VI. Disposizioni diverse	7

## I. Nome, sede e scopo

### Articolo 1 Nome

- 1.1 Sotto il nome  
“florist.ch” (di seguito denominata **Associazione**)  
viene costituita un’associazione di fioristi indipendenti ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 L’Associazione è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. In qualità di associazione nazionale, la stessa è tenuta al plurilinguismo.

### Articolo 2 Sede e sezioni

La sede dell’Associazione è domiciliata presso il Segretariato centrale.

### Articolo 3 Scopo e linea di condotta

- 3.1 L’Associazione si prefigge lo scopo e il compito di riunire sotto la propria egida i fioristi indipendenti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Essa rappresenta gli interessi comuni dei propri membri e si impegna a tutelare gli standard in termini di prestazioni e qualità.
- 3.2 L’Associazione raggruppa i datori di lavoro e persegue i seguenti obiettivi:
- Promozione e sostegno degli interessi economici dei propri membri attivi
  - Promozione della formazione e del perfezionamento professionale nelle questioni professionali di categoria e imprenditoriali a tutti i livelli
  - Rappresentanza e tutela degli interessi del settore nei confronti di autorità e organizzazioni
  - Orientamento e informazione in merito a richieste, prestazioni e problemi del settore
  - Apertura a nuovi sviluppi del commercio specializzato e promozione degli stessi nell’interesse dei propri membri
  - Offerta ai propri membri di prodotti e servizi specifici a condizioni agevolate
  - Opportunità di promozione comune delle vendite all’interno del settore
  - Promozione di un’immagine pubblica, positiva e moderna
  - Conseguimento degli obiettivi in stretta collaborazione con le sezioni regionali, sostenendo le stesse nei loro sforzi volti all’attuazione degli obiettivi dell’Associazione nonché nell’organizzazione di manifestazioni e nella prestazione di servizi a livello regionale
  - Gestione dei contatti con ditte e organizzazioni affini al settore
- 3.3 L’Associazione dispone del regolamento “2.1 Linea di condotta”, approvato dall’Assemblea generale, sul quale si fondano le attività degli organi e la condotta dei membri.

## II. Regolamento di affiliazione

---

### Articolo 4 Tipologie di affiliazione

- 4.1 Esistono le seguenti tipologie di affiliazione:
- Membri attivi
  - Membri professionali
  - Membri passivi
  - Membri partner
  - Membri onorari
- 4.2 Acquisizione dello stato di membro  
La domanda di ammissione può essere indirizzata sia all’Associazione, sia alla sezione competente e viene evasa dal Segretariato centrale. Non sussiste alcun diritto all’ammissione.

4.3 Diritti e doveri dei membri sono descritti dettagliatamente nel documento “3.1.6 Regolamento di affiliazione”, approvato dall’Assemblea generale.

### **III. Organizzazione**

---

#### **Articolo 5 Organi**

L’Associazione è formata dai seguenti organi:

- A) Assemblea generale
- B) Consiglio delle sezioni
- C) Comitato centrale
- D) Segretariato centrale
- E) Commissioni
- F) Organo di controllo

#### **A) Assemblea generale**

---

##### **Articolo 6 Assemblea generale**

- 6.1 L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e costituisce l’istanza legislativa. L’adunanza dell’Assemblea generale in via ordinaria ha luogo nel primo semestre dell’anno.
- 6.2 La data di convocazione deve essere comunicata ai membri per iscritto almeno tre mesi prima della seduta; l’ordine del giorno e i documenti necessari devono essere resi noti almeno 4 settimane prima.
- 6.3 Una seduta straordinaria deve essere convocata su delibera del Consiglio delle sezioni, del Comitato centrale o su proposta di almeno 1/5 del numero totale dei membri.
- 6.4 Il Comitato centrale deve dar seguito a tale delibera o richiesta mediante invito entro otto settimane.
- 6.5 Il modo di operare dell’Assemblea generale è definito in un regolamento separato (“3.1.5.1 Regolamento dell’Assemblea generale”) che deve essere approvato dall’Assemblea stessa.

##### **Articolo 7 Competenze**

- 7.1 All’Assemblea generale spettano i seguenti poteri non delegabili:
  - Approvazione del rapporto annuale
  - Approvazione dei conti annuali dell’Associazione e delle sue istituzioni nonché assegnazione del discharge al Comitato centrale
  - Orientamento in merito al bilancio dell’anno in corso
  - Determinazione dell’ammontare del credito annuale a disposizione del Comitato centrale e del Segretariato centrale per affari di natura straordinaria nel documento “3.3.3 Regolamento finanziario”, che deve essere approvato dall’Assemblea generale
  - Determinazione delle quote dei membri per l’anno successivo
  - Designazione del Presidente e degli altri membri del Comitato centrale
  - Emanazione di delibere concernenti gli affari che le vengono proposti dal Consiglio delle sezioni e dal Comitato centrale
  - Gestione delle proposte dei membri
  - Approvazione dei documenti “2.2 Statuti” (v. anche art. 25) e “2.1 Linea di condotta”
  - Approvazione dei documenti “3.1.5.1 Regolamento dell’Assemblea generale” e “3.1.6 Regolamento di affiliazione”
  - Nomina dei membri onorari
- 7.2 In caso di impedimento del Presidente dell’Associazione, la presidenza dell’Assemblea generale viene assunta dal suo facente funzione.

## **Articolo 8 Proposte**

Conformemente al punto 7.1 degli statuti, le proposte presentate all'Assemblea generale nella sua sfera di competenze possono essere sottoposte dal Consiglio delle sezioni, dal Comitato centrale, dalle sezioni e da singoli membri. In merito alle proposte decide l'Assemblea generale. Le proposte indirizzate all'Assemblea generale ordinaria devono essere motivate e sottoposte per iscritto al Segretariato centrale all'attenzione del Comitato centrale almeno otto settimane prima della data della seduta.

## **Articolo 9 Accesso, diritto di voto e delega**

- 9.1 Il diritto di voto spetta solo ai membri attivi.
- 9.2 I membri passivi, professionali e onorari nonché i parenti di membri attivi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
- 9.3 I membri partner possono ottenere l'accesso limitato alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. Il Comitato centrale decide caso per caso in merito alle modalità di accesso.
- 9.4 Qualora un membro attivo sia impedito a partecipare all'assemblea, può delegare uno dei propri collaboratori elencati di seguito, munito di delega scritta: componenti della famiglia, personale con funzioni direttive, partner commerciali o un altro membro attivo esterno all'azienda. Un partecipante all'Assemblea generale non può accettare più di una delega.

## **B) Consiglio delle sezioni**

---

### **Articolo 10 Scopo e ripartizione dei seggi**

- 10.1 Il Consiglio delle sezioni è, da un lato, l'interfaccia primaria e l'organo di scambio tra l'Associazione nazionale e le sezioni regionali. Dall'altro, è l'organo di controllo strategico per l'attuazione di delibere dell'Assemblea generale, statuti, linea di condotta e obiettivi pluriennali da parte del Comitato centrale e del Segretariato centrale.
- 10.2 Le sezioni sono rappresentate nel Consiglio con un voto ciascuna.
- 10.3 Il modo di operare del Consiglio delle sezioni è definito in un documento separato ("*3.1.5.2 Regolamento del Consiglio delle sezioni*"), emanato dal Consiglio stesso.

### **Articolo 11 Competenze**

Il Consiglio delle sezioni ha i seguenti compiti principali:

- Fulcro informativo e anello di congiunzione tra gli organi nazionali e regionali (in collaborazione con il Comitato centrale)
- Organo consultivo del Comitato centrale per le proposte sottoposte all'Assemblea generale
- Organo di controllo strategico per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale
- Controlling strategico delle attività decise dal Comitato centrale ed eseguite dal Segretariato centrale e dalle commissioni (obiettivi e bilancio pluriennali; obiettivi, bilancio e programmi annuali)
- Compito di informare personalmente le sezioni in merito alle attività correnti dell'Associazione
- Presentazione di relazioni su quanto avviene nelle sezioni nell'ambito delle sedute del Consiglio
- Convocazione, ove necessario, di un'Assemblea generale straordinaria
- Approvazione del documento "*4.3.4 Regolamento delle indennità e delle spese degli organi*"

## **C) Comitato centrale**

---

### **Articolo 12 Composizione, durata del mandato, settori e sedute**

- 12.1 Il Comitato centrale è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri 3-5 membri eletti dall'Assemblea generale. Qualora un membro neoeletto ricopra anche una funzione nel comitato direttivo di una sezione, deve ricusarla al più tardi alla successiva Assemblea generale ordinaria della sezione.
- 12.2 La durata del mandato è di tre anni. I membri assumono le proprie funzioni dopo essere stati eletti dall'Assemblea generale e possono essere rieletti per altri tre mandati.
- 12.3 Il Comitato centrale agisce in modo collegiale e può assegnare un settore a singoli membri. Per singoli compiti, il Comitato centrale può nominare apposite commissioni, che gli sottopongono proposte e relazioni concernenti le loro attività.
- 12.4 Il modo di operare interno del Comitato centrale è definito nel documento "3.1.5.3 Regolamento del Comitato centrale", emanato dal Comitato stesso.

### **Articolo 13 Competenze**

Il Comitato centrale è l'organo di gestione strategico dell'Associazione.

Tra i suoi compiti rientrano, oltre a quelli non espressamente attribuiti ad altro organo o a quelli che gli sono esplicitamente conferiti in virtù di disposizioni statutarie, in particolare:

- La pianificazione strategica e la gestione dell'Associazione secondo gli obiettivi fissati dagli statuti e dalla linea di condotta
- La creazione delle basi per il controlling strategico da parte del Consiglio delle sezioni
- La rappresentanza degli interessi dell'Associazione e dei suoi membri nei confronti di autorità, collaboratori e altre organizzazioni
- L'elaborazione e l'approvazione degli obiettivi e dei bilanci dell'Associazione a breve e medio termine
- La decisione concernente il superamento del bilancio durante l'anno d'esercizio nell'ambito delle competenze finanziarie del Comitato stesso
- La preparazione degli affari del Consiglio delle sezioni nonché la preparazione degli affari e la verifica delle proposte sottoposte all'Assemblea generale
- La designazione del Presidente supplente e la ripartizione dei settori
- La designazione dei membri delle commissioni e delle rappresentanze in altre organizzazioni
- La nomina del Direttore e la determinazione delle condizioni inerenti alla sua nomina nonché del mansionario
- La gestione dei ricorsi in caso di esclusione di membri

## **D) Segretariato centrale**

---

### **Articolo 14 Segretariato centrale e Direttore**

- 14.1 Il Segretariato centrale, sotto la responsabilità del Direttore, gestisce autonomamente gli affari correnti e mette in atto i programmi annuali approvati.
- 14.2 Il Direttore viene assunto dalla direzione dell'Associazione. I suoi compiti sono descritti in un documento redatto dal Comitato centrale. Egli partecipa alle sedute del Comitato centrale con voto consultivo.

## **E) Commissioni**

---

### **Articolo 15 Commissioni**

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Associazione, il Comitato centrale può formare commissioni e sottocommissioni.

## **F) Organo di revisione e verbalizzazione**

---

### **Articolo 16 Organo di revisione**

16.1 Un organo di revisione esterno, stabilito dal Comitato centrale, è incaricato delle revisioni.

16.2 L'organo di revisione deve effettuare la revisione completa dei conti dell'Associazione (come revisione limitata), e riferire all'Assemblea generale al riguardo e sottoporle eventuali proposte.

### **Articolo 17 Verbali**

17.1 La stesura dei verbali dell'Assemblea generale, del Consiglio delle sezioni e del Comitato centrale è compito del Segretariato centrale. I verbali dell'Assemblea generale vengono consegnati a tutti i membri dell'Associazione, quelli del Consiglio delle sezioni e del Comitato centrale a tutti i membri dei due organi.

17.2 Per le negoziazioni di natura confidenziale, il Consiglio delle sezioni e il Comitato centrale possono disporre la stesura di verbali delle delibere.

## **IV. Sezioni**

---

### **Articolo 18 Sezioni e compiti**

18.1 Al fine di tutelare gli interessi locali e regionali dei membri e di conseguire gli obiettivi dell'Associazione, la stessa sostiene le sezioni considerandole alla stregua di associazioni regionali. Le sezioni si dotano di statuti propri che devono essere conformi a quelli dell'Associazione e la cui conformità con le direttive nazionali deve essere verificata dal Comitato centrale prima dell'adozione da parte dell'Assemblea generale.

18.2 Le sezioni provvedono in primo luogo ad adempiere i compiti dell'Associazione relativi alle condizioni specifiche nel loro ambito di attività.

18.3 Nella propria sfera d'influenza, le sezioni sono in particolare tenute a:

- a) conformarsi agli statuti nazionali dell'Associazione, alla linea di condotta nonché alle delibere prese dagli organi associativi e agli obiettivi pluriennali nonché a mettere in atto gli stessi a livello regionale;
- b) svolgere attività volte alla fidelizzazione dei membri;
- c) convocare l'Assemblea generale;
- d) sostenere gli organi nazionali nell'acquisizione di membri, o meglio adoperarsi attivamente a tale scopo nella propria regione;
- e) valutare i nuovi membri all'attenzione del Segretariato centrale;
- f) tutelare gli interessi dell'Associazione e dei membri nonché intrattenere adeguati contatti con autorità e organizzazioni regionali;
- g) svolgere la procedura di qualificazione nell'ambito della formazione professionale nonché i corsi interaziendali per apprendisti;
- h) informare sistematicamente il Comitato centrale e il Consiglio delle sezioni in merito a decisioni importanti;
- i) far pervenire al Segretariato centrale il rapporto annuale e i verbali dell'Assemblea generale della sezione e delle sedute del Comitato direttivo.

## V. Finanze

---

### Articolo 19 Esercizio contabile e conti annuali

- 19.1 L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.
- 19.2 I conti di tutte le istituzioni e commissioni dell'Associazione sono parte integrante della contabilità generale e vengono verificati dall'organo di revisione.

### Articolo 20 Entrate

L'Associazione si finanzia con le quote dei membri, le sponsorizzazioni, i contributi del Fondo per la formazione professionale e i proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle offerte.

### Articolo 21 Responsabilità

È esclusa la responsabilità personale dei membri in merito a impegni finanziari dell'Associazione.

### Articolo 22 Diritto al patrimonio dell'Associazione

È escluso ogni diritto personale dei membri al patrimonio dell'Associazione.

### Articolo 23 Importi disponibili fuori bilancio

Il Comitato centrale e il Segretariato centrale possono disporre dei mezzi finanziari previsti dal rispettivo bilancio. Per spese e acquisti particolari, non previsti dal bilancio, è necessario accordare al Consiglio delle sezioni, al Comitato centrale e al Direttore un importo annuale, fissato dall'Assemblea generale nel documento "3.3.3 *Regolamento finanziario*".

## VI. Disposizioni diverse

---

### Articolo 24 Controversie

- 24.1 Le controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione dei presenti statuti nonché le controversie di qualsivoglia natura che dovessero insorgere tra la direzione dell'Associazione e singole sezioni e membri – fatta eccezione per le questioni relative ai cartelli – vengono sottoposte a un Tribunale arbitrale. È escluso il ricorso alla giurisdizione statale.
- 24.2 Attore e convenuto nominano un arbitro ciascuno. Il Presidente del Tribunale arbitrale viene nominato dai due arbitri designati dalle parti; se questi non giungono a un accordo, dal Presidente della Corte suprema del foro del Segretariato centrale. Il verbalista viene nominato dal Presidente del Tribunale arbitrale.
- 24.3 Il foro del Tribunale arbitrale è la sede del Segretariato centrale.
- 24.4 Il procedimento arbitrale ha luogo nella forma stabilita dal Presidente e deve concludersi entro tempi brevi. I costi sono a carico della parte soccombente.

### Articolo 25 Revisione degli statuti

- 25.1 Le proposte di revisione degli statuti devono essere presentate per iscritto al Comitato centrale all'attenzione dell'Assemblea generale almeno otto settimane prima della seduta.
- 25.2 Al Comitato centrale spetta il diritto di richiedere la revisione parziale o totale degli statuti.
- 25.3 La revisione deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto.

## **Articolo 26 Scioglimento**

- 26.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente con il consenso scritto di tre quarti di tutti i membri attivi. Qualora venga presentata una proposta di scioglimento, il Comitato centrale può decidere di non ammettere nuovi membri nell'Associazione fino all'evasione della proposta stessa.
- 26.2 Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'ultima Assemblea generale, dopo aver proceduto al regolamento di tutti gli impegni finanziari (attivi e passivi), stabilisce come utilizzare un eventuale attivo netto.

---

**I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 7 marzo 2019 a Olten ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Essi sostituiscono gli statuti del 16 aprile 2016.**